

Pubblicato il 08/10/2021

N.05402_2021 REG.PROV.CAU.
N. 12046/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12046 del 2019, proposto da

Saverio Rea e Iafet Pacilio, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari, 11;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr Lazio non costituito in giudizio;

nei confronti

Bove Valentina, Ricotta Riccardo non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con i quali i ricorrenti indicati in epigrafe sono stati esclusi dalla Graduatoria di merito D.D. 85/2018 per le classi di concorso,

ADSS;

- nonché dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 02.04.2019 con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636 nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;

- e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno

- del diritto del ricorrente alla riammissione alla procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018;

- della conseguente validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia sia per classi di concorso sostegno, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido – dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente in Romania anche ai fini del concorso indetto con DDG 85/2018;

- del diritto dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea.

- Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare al reinserimento del ricorrente nelle graduatorie regionali di merito ovvero alla riammissione del ricorrente al concorso indetto con DDG 85/2018.

- Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che parte ricorrente non ha indicato nel ricorso il nominativo del controinteressato, né ha specificato a quale titolo abbia effettuato la notifica a un terzo soggetto senza specificarne l'appartenenza a una data categoria.

Considerato che i ricorrenti chiedono l'annullamento dei provvedimenti di esclusione dalla procedura, come meglio indicata in epigrafe, adottati dall'Amministrazione sul presupposto del mancato riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento dei titoli conseguiti in Romania.

Rilevato al riguardo che l'Amministrazione non ha adempito a quanto disposto in via istruttoria con l'ordinanza n. 9291 del 5 agosto 2021 con la quale era stato dal Collegio richiesto di *“conoscere se nei confronti degli odierni ricorrenti siano stati emanati singoli provvedimenti di rigetto delle istanze di riconoscimento dei titoli esteri e se siano attualmente validi ed efficaci”*.

Ritenuto che nel merito i provvedimenti impugnati appaiono illegittimi alla luce della ormai consolidata giurisprudenza formatasi nei giudizi avverso l'Avviso MIUR n. 5636 del 2.4.2019.

Ritenuta comunque, fatta salva la verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari *“per pubblici proclami”* sul sito web delle Amministrazioni indicate, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Ufficio scolastico regionale competente, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. e l'Ufficio scolastico regionale hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte ricorrente di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, il testo integrale del ricorso e di quelli per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni suddette:

c) - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in

un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) cadauna per l'attività di pubblicazione sui siti.

Rilevato infine che con istanza del 9 agosto 2021 parte ricorrente ha chiesto la correzione di errori materiali riscontrati nella ordinanza 9291 del 5 agosto 2021, facendo rilevare in particolare che:

"Nella epigrafe della ordinanza emanata sul ricorso NRG 09291/2021 si legge "Saverio Rea, Iafet Pacilio, Luciano Fraioli, Marilena Lozza..."

L'ordinanza è affetta da evidente errore materiale poiché come da deposito n. 2021070255, effettuato in data 09.07.2021, l'Istanza cautelare pendeva tra i soli docenti Saverio Rea e Iafet Pacilio, c./ MIUR, non anche i docenti Luciano Fraioli e Marilena Lozza".

Ritenuto di dover accogliere l'istanza di correzione di errore materiale nel senso di eliminare nell'epigrafe dell'ordinanza il riferimento ai ricorrenti *"Luciano Fraioli e Marilena Lozza"*.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Dispone la correzione dell'ordinanza n. 9291 del 5 agosto 2021 nei termini di cui alla parte motiva.

Rinvia all'udienza pubblica del 19 aprile 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO